

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Strutture Sanitarie - Approvazione del Programma Regionale di Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Revoca atti per sopraggiunta normativa:

Revoca D.G.R. 180 del 18/02/2005 avente ad oggetto: “Edilizia Sanitaria ex art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67, terza fase. Individuazione interventi”

Revoca D.C.A. U0093 del 17/10/2011 avente ad oggetto: “Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 – strutture sanitarie - approvazione del programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria, terza fase - individuazione interventi – importo complessivo pari a € 628.193.386,77 di cui € 596.783.717,43 a carico dello Stato ed € 31.409.669,34 a carico della Regione – stanziamento dell’importo pari a € 31.409.669,34 sul capitolo H22103 es. fin. 2011”

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. nn. 26 e 27 del 29.12.2007;

VISTO l’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di Residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, per un importo di £ 30.000 miliardi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 1990, n. 1108,

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

concernente il *“Programma Regionale di interventi in materia di edilizia sanitaria con riferimento al piano pluriennale di investimenti ai sensi della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67 - Primo triennio e piano decennale”*;

VISTO l'art. 4, comma 15, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, così come modificato dall'art. 63 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica “C.I.P.E.” su proposta del Ministro della Sanità, possa riservare una quota delle assegnazioni dell'art. 20 Legge 67/88 agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ai Policlinici Universitari a Diretta Gestione, agli Ospedali Classificati, agli Istituti Zoo-Profilattici Sperimentali ed all'istituto Superiore di Sanità;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 492 di conversione del Decreto legge n. 396 del 2 ottobre 1993, recante: *“Disposizioni in materia di edilizia sanitaria”* che attribuisce alle Regioni la responsabilità della programmazione degli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'art.20 della citata legge, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 concernente *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2001 n. 1054 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla rimodulazione dell'Accordo di Programma per il 2001, sottoscrivendolo per un importo complessivo di £ 1.540.364.210.526 pari a € 795.531.723,64, con un importo a carico dello Stato di £ 1.463.346.000.000 pari a € 745.361.565,14;

VISTA la Deliberazione C.I.P.E. del 2 agosto 2002 recante per oggetto *“Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n.67, art. 83, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”*;

CONSIDERATO che la succitata Deliberazione, dispone l'utilizzazione della somma residua pari a € 1.239.684.455,44, articolandola come di seguito:

- Somma pari a € 1.101.886.615,00, ripartita tra le Regioni e Province Autonome, dedicando alla Regione Lazio la quota pari a € 79.124.621,00;
- Somma pari a € 137.797.840,44 è riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;

VISTA la legge del 23 dicembre 2005, n.266 concernente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”*,

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

la quale prevede ai commi 310, 311 e 312 disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 legge 67/88 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha trasmesso con propria nota n. 997 del 18 gennaio 2006 l'elenco dei progetti soggetti a revoca in adempimento a quanto disposto all'art. 1, comma 310 della Legge finanziaria n. 266/2005, pari a n. 39 interventi per l'ammontare complessivo pari a € 188.582.077,99;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 154 del 05 luglio 2006, che, in applicazione delle disposizioni contenute al citato art.1, commi 310,311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti di Accordi di programma che hanno perso l'efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

VISTO, in particolare, l'allegato A del decreto interministeriale sopra citato che, relativamente all'accordo di programma della Regione Lazio, individua i seguenti importi:

- € 188.582.077,99 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art.1 comma 310 della legge n. 266/2005;
- € 122.578.350,69 quale quota (pari al 65%) dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art.1 comma 312 della legge n.266/2005 ;
- € 66.003.727,30 quale quota (pari al 35%) dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art.1 comma 312 della legge n.266/2005;

CONSIDERATO che, in riferimento alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 312 della predetta legge 266/2005, con la Deliberazione della Giunta Regionale del 02 maggio 2006 n. 255 sono stato individuati n. 12 interventi di edilizia sanitaria da finanziare con il 35% degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo complessivo a carico dello Stato pari a € 66.003.727,30;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Economia e delle Finanze del 04 ottobre 2006 che, in applicazione del citato art.1 comma 312 della legge n. 266/2005 e del decreto interministeriale del 12 maggio 2006, limita la risoluzione dell'Accordo di programma della Regione Lazio nella misura del 65 % delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 122.578.350,69;

TENUTO CONTO che, con DGR 180 del 18/02/2005 concernente: *"Edilizia Sanitaria ex art. 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67, terza fase. Individuazione interventi"*, sono stati individuati 15 interventi per l'assegnazione dei fondi, allora

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

disponibili, per l'avvio della terza fase di finanziamenti con importo complessivo pari a € 83.289.074,73;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze del 12 aprile 2007 concernente “*Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67. Ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'articolo 1, commi 310,311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)*” con il quale è stato revocato, relativamente all'Accordo di programma Regione Lazio, l'impegno di spesa relativo all'intervento per la “*Realizzazione del distretto sanitario di Civita Castellana*” per un importo a carico dello Stato pari a € 805.130,48;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze del 02 agosto 2007 concernente “*Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67. Ricognizione delle risorse rese disponibili a seguito della revoca di interventi non aggiudicati entro i termini previsti, in applicazione dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005. (Legge finanziaria 2006)*” con il quale sono stati revocati, relativamente all'Accordo di programma Regione Lazio, i seguenti interventi e impegni di spesa per un ammontare complessivo a carico dello Stato pari a € 1.958.031,63:

- “*Distretto ex Dispensario di Frosinone Via Napoli*”, per un importo a carico dello Stato pari a € 147.101,34;
- “*A.O.S. Giovanni Presidio Addolorata – ampliamento cabina elettrica*”, per un importo a carico dello Stato pari a € 339.028,13;
- “*Lavori di ampliamento del Poliambulatorio di Pomezia*”, per un importo a carico dello Stato € 1.471.902,16;

CONSIDERATO che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.1 comma 311 della legge 266/2005, “*le risorse rese disponibili da utilizzare per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni sul complessivo programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.67*”, ammontano complessivamente a € 125.341.512,80;

RILEVATO che per la sottoscrizione del nuovo accordo di programma relativo alla terza fase del programma straordinario di investimenti ex art.20 della legge n.67/88, la quota a carico dello Stato, a disposizione della Regione Lazio ammonta complessivamente a € 596.783.717,43 di cui riepilogando:

RISORSE DISPONIBILI PER IL LAZIO				
Risorse per Accordo di Programma aggiornate con le Revoche				
Del. CIPE 52/98	Del. CIPE 65/2002	Ex L. 296/06 (Finanziaria 2007)	Ex L. 244/07 (Finanziaria 2008)	TOTALE
€ 125.341.512,80	€ 79.124.621,00	€ 176.946.888,59	€ 215.370.695,04	€ 596.783.717,43

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che, per motivi di urgenza, alcuni interventi individuati dalla DGR 180/2005 sono stati realizzati con appositi finanziamenti regionali e che, ad ogni buon conto, sono mutati gli importi complessivi a disposizione in virtù delle succitate revoche;

PRESO ATTO, inoltre, delle indicazioni e dei vincoli contenuti nel Piano di Rientro, i quali impongono una ridefinizione delle priorità d'azione e un preciso indirizzo atto a sviluppare la rete dei servizi territoriali, nell'ottica di un riequilibrio ospedale-territorio;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, alla luce del mutato quadro complessivo, revocare la DGR 180/2005, per il superamento delle esigenze programmatiche legate all'individuazione degli interventi da essa operata;

CONSIDERATO che nella formulazione della programmazione regionale relativa alla terza fase è necessario tenere conto delle indicazioni contenute:

- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 06/03/2007 concernente *“Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di rientro”;*

- nei seguenti Decreti del Commissario ad Acta di riordino della rete ospedaliera regionale:

- U0056/2010 Rete dell'Assistenza Perinatale
- U0057/2010 Rete delle Malattie Emorragiche Congenite
- U0058/2010 Rete delle Malattie Infettive
- U0059/2010 Rete Oncologica
- U0073/2010 Rete Assistenziale dell'Emergenza.
- U0074/2010 Rete dell'Assistenza Cardiologica e Cardiochirurgica
- U0075/2010 Rete Assistenziale Ictus Cerebrale Acuto
- U0076/2010 Rete Assistenziale Trauma Grave e Neuro-trauma
- U0077/2010 Rete Assistenziale della Chirurgia Plastica
- U0078/2010 Rete Assistenziale della Chirurgia Maxillo Facciale
- U0079/2010 Rete Assistenziale della Chirurgia della Mano
- U0083/2010 Rete integrata ospedale territorio per il trattamento del dolore cronico non oncologico
- U0084/2010 La Rete Assistenziale di Cure Palliative della Regione Lazio
- U0080/2010 Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale
- U0082/2010 Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009;
- U0113/2010 Programmi Operativi 2011 – 2012;
- U0008/2011 “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 al Dott. Nicola Zingaretti, Presidente pro tempore della Regione Lazio, è stato conferito l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio e confermati i contenuti del mandato commissariale indicati con la sopra citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 07 gennaio 2014 il Dr. Renato Botti Subcommissario per l'attuazione al Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/03/2013;

PRESO ATTO che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario *ad Acta* per la realizzazione del Piano di Rientro sono compresi anche i mandati relativi al *"riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia (...)"* di cui al punto 8 della succitata DCM 23/04/2010 e il *"riequilibrio dell'offerta a favore delle strutture territoriali intermedie e dell'assistenza domiciliare"* di cui al punto 10 dello stesso atto;

VISTA la Legge 26 febbraio 2011, n. 10 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" che, ai sensi dell'art. 12-*octies* consente alle regioni con piani di rientro dal debito sanitario di sanare il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del fondo sanitario di parte corrente;

PRESO ATTO che con Decreto del Commissario *ad Acta*, U0093 del 17/10/2011 avente ad oggetto: *"Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20, Legge 11 marzo 1988, n. 67 – strutture sanitarie - approvazione del programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria, terza fase - individuazione interventi – importo complessivo pari a € 628.193.386,77 di cui € 596.783.717,43 a carico dello Stato ed € 31.409.669,34 a carico della Regione – stanziamento dell'importo pari a € 31.409.669,34 sul capitolo H22103 es. fin. 2011"*, è stato approvato il programma regionale degli investimenti di cui all'oggetto, e particolarmente l'allegato I – elenco

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

degli interventi - comprensivo degli importi rendicontati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio, per la copertura finanziaria a posteriori di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente, denominata "Stralcio zero";

CONSIDERATO che la suddivisione complessiva degli importi indicata nel citato DCA U0093/2011, sulla base di quanto dettagliato ai punti precedenti, risulta articolata come nella tabella di seguito riportata:

	TOTALE	Quota a carico dello Stato	Quota a carico della Regione
IMPORTI STANZIATI PER ART. 20 L. 67/88 III FASE	€ 628.193.386,77	€ 596.783.717,43	€ 31.409.669,34
di cui: per adempimenti ai sensi art. 12 - octies L. 10/2011	€ 252.439.124,18	€ 239.817.167,96	€ 12.621.956,21
Per il I stralcio di investimenti	€ 375.754.262,59	€ 356.966.549,47	€ 18.787.713,13

VISTO il D.L. n. 35 del 08/04/2013 avente ad oggetto: " *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti*, convertito nella L. 64 del 06/06/ 2013 (in G.U. 7/6/2013, n. 132) entrata in vigore il 09/04/2013;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto disposto nel quadro normativo di cui al punto precedente, alla Regione Lazio è stato riconosciuto su fondo sanitario di spesa corrente un trasferimento di € 396.265 milioni in virtù dell'accesso al prestito di ricapitalizzazione degli importi pregressi, così come concordato nella riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli Adempimenti Regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 12/02/2014 e ratificato con Decreto di Riparto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/02/2014;

PRESO ATTO, di conseguenza, che gli adempimenti ai sensi della legge 10/2011 sono stati assolti secondo differenti modalità, sulla base degli esiti della riunione congiunta di cui al punto precedente, liberando, pertanto, gli importi relativi allo "Stralcio 0" e rendendo nuovamente disponibile l'intero ammontare delle risorse, da utilizzare per nuovi investimenti in edilizia sanitaria e tecnologie sulla base della programmazione regionale e delle priorità manifestate dalle Aziende in relazione alla gestione delle attività sanitarie e degli spazi di erogazione delle stesse;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma costituisce lo strumento per allocare le risorse assegnate in relazione alla fattibilità degli interventi e alla loro concreta attuazione, in coerenza con gli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

nazionale e regionale, nei limiti delle risorse disponibili allo stato attuale, e, pertanto, il solo recepimento del quadro dei finanziamenti disponibili e della proposta di allocazione delle risorse – come nel caso del succitato DCA U0093/2011 - non implica stanziamento di fondi;

CONSIDERATO che il programma regionale terza fase ex art. 20 della L. 67/88 deve essere, in accordo con la programmazione regionale in materia di offerta sanitaria, particolarmente finalizzato al riequilibrio dell'offerta sanitaria sul territorio, fondando la sua strategia sulla duplice necessità di:

- garantire la continuità assistenziale tra i livelli ospedalieri e l'assistenza territoriale;
- assicurare il decongestionamento delle grandi strutture ospedaliere;

CONSIDERATO che in riferimento all'obiettivo generale *“Ridefinizione della rete e dell'offerta dei servizi ospedalieri”* e *“Riorganizzazione del livello dell'assistenza territoriale e sviluppo del sistema delle cure primarie”* rispettivamente punto 1 e 2 del Piano di Rientro citato, la programmazione in argomento prevede la realizzazione di interventi tesi al potenziamento delle strutture del territorio e al completamento delle grandi strutture ospedaliere, potenziamento portato avanti attraverso la messa a punto delle Case della Salute;

CONSIDERATO che al fine di rispondere all'obiettivo di cui al punto 1 del piano di rientro sopra citato, sono stati individuati interventi che prevedono l'utilizzo di strutture ospedaliere di piccola dimensione non più in uso e/o in via di riconversione, in linea con quanto previsto con l'obiettivo specifico di cui al punto 1.2.1a che prevede *“la riconversione/chiusura di ospedali per acuti e cliniche di piccole dimensioni, con bassi volumi di attività, in poliambulatori, RSA, presidi territoriali di prossimità (...)”*, per il raggiungimento dello standard di posti letto per mille abitanti di cui alla normativa vigente;

VISTO il DCA n. U00480 del 06/12/2013 *“Definitiva Adozione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

VISTO il DCA n. U00428 del 04/10/2013 approvazione del documento *“Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n.206 del 2013, relativamente all'organizzazione delle Case della salute”*, che definisce le Linee Guida regionali per la realizzazione delle Case della Salute;

PRESO ATTO che con la DGR n. 25 del 16/01/2014 sono stati assegnati, per l'importo complessivo di € 1.350.000,00 fondi per l'attivazione delle prime tre Case della Salute;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO che con la DGR n. 289 del 27/05/2014 sono stati assegnati, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00, fondi a ciascuna Azienda Sanitaria del Lazio - salvo le beneficiarie della precedente DGR 25/2014 - per l'attivazione, in prima istanza, di una Casa della Salute per ciascun territorio aziendale, con l'obiettivo di dotare, nel più breve tempo possibile in relazione ai fondi attivabili, ciascun Distretto Sanitario di una Casa della Salute;

PRESO ATTO che dalla costante rilevazione sui presidi sanitari, attuata dagli uffici regionali competenti, si è evidenziato che un numero rilevante di strutture non rispondono in modo idoneo alle normative sulla sicurezza antisismica e antincendio e sono, oltretutto, già soggette a prescrizioni all'adeguamento alla normativa vigente da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco;

PRESO ATTO, inoltre, che la previsione progettuale generale di adeguamento e messa a norma prevede il soddisfacimento delle prescrizioni individuate dalle disposizioni normative vigenti, soggette a profonde revisioni e costanti aggiornamenti negli ultimi anni, mentre gli ultimi piani strutturali di finanziamento attivati, si riferiscono nella misura più rilevante, alla II fase dell'art. 20 l.67/88 avviata nel 2001;

TENUTO CONTO che il Documento programmatico allegato al DCA U0093/2011 indica, oltre allo stralcio "0", ulteriori tre stralci di interventi - di cui solo il primo a valere sui fondi della III fase art. 20 L. 67/88;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce del mutato quadro normativo complessivo, anche in relazione alle esigenze generali di ristrutturazione e messa a norma dei Presidi Sanitari - il cui peso relativo all'interno delle priorità di investimento è notevolmente aumentato - revocare integralmente il DCA U0093/2011, anche per quanto attiene alla suddivisione degli interventi in capo agli stralci successivi al primo;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, sulla base del differente assetto normativo di riferimento - riportato ai punti precedenti - revocare il DCA U0093 del 17/10/2011, poiché il programma modulato in relazione ai fondi destinati dallo Stato alla Regione Lazio, ammontanti ad € 596.783.717,43 e alla quota parte regionale pari a € 31.409.669,34, per un totale complessivo di € 628.193.386,77, dovrà essere riformulato sia per quanto attiene ai fondi relativi allo "stralcio 0" - resi nuovamente disponibili ai sensi di quanto ratificato dal succitato Tavolo Tecnico - sia per quanto attiene lo "Stralcio 1", alla luce delle mutate esigenze programmatiche della Regione Lazio, con particolare riferimento ai Programmi Operativi 2013/2015 approvati con DCA U00480/2013 e in corso di ratifica da parte degli organi Sovraordinati;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario competente

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente approvate e richiamate:

1. di revocare la DGR 180 del 18/02/2005 essendo ormai superate le esigenze programmatiche legate all'individuazione degli interventi da essa operata;
2. di revocare il DCA U0093 del 17/10/2011 a seguito delle esigenze di rimodulazione degli importi complessivi relativi agli adempimenti di cui alla L. 10 del 26/02/2011 e del quadro degli interventi prioritari da ascrivere allo stralcio1;
3. di dare atto che, in relazione agli adempimenti ai sensi dell'art. 12-octies della L. 10 del 26/02/2011, e in virtù di quanto disposto con D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito nella L. n. 64 del 06/06/2013, alla Regione Lazio è stato riconosciuto su Fondo Sanitario di Spesa Corrente un trasferimento di € 396,265 milioni in virtù dell'accesso al prestito di ricapitalizzazione degli importi pregressi, così come concordato nella riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli Adempimenti Regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 12/02/2014 e ratificato con Decreto di Riparto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/02/2014;
4. di dare atto, di conseguenza, che gli adempimenti ai sensi della legge 10/2011 sono stati assolti secondo differenti modalità, sulla base degli esiti della riunione congiunta di cui al punto precedente, rendendo nuovamente disponibili gli importi relativi allo "Stralcio 0" e pertanto l'intero ammontare delle risorse può essere utilizzato per nuovi investimenti in edilizia sanitaria e tecnologie sulla base della programmazione regionale e delle priorità manifestate dalle Aziende in relazione alla gestione delle attività sanitarie e degli spazi di erogazione delle stesse, come nello spirito dell'art. 20 L.67/88;
5. di dare atto che il programma modulato in relazione ai fondi destinati dallo Stato alla Regione Lazio, ammontanti ad € 596.783.717,43 e alla quota parte regionale pari a € 31.409.669,34, per un totale complessivo di € 628.193.386,77 dovrà essere riformulato sia per quanto attiene ai fondi relativi allo "stralcio 0" - resi nuovamente disponibili ai sensi di quanto ratificato dal succitato Tavolo Tecnico - sia per quanto attiene lo "Stralcio 1", alla luce delle mutate esigenze programmatiche

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

della Regione Lazio, con particolare riferimento ai Programmi Operativi 2013/2015 approvati con DCA U00480/2013 e in corso di ratifica da parte degli organi Sovra ordinati;

6. di dare atto che il Documento programmatico allegato al DCA U0093/2011 che indica, oltre allo stralcio "0" ulteriori tre stralci di interventi - di cui solo il primo a valere sui fondi della III fase art. 20 L. 67/88 - è da ritenersi integralmente revocato anche nella suddivisione degli interventi in capo agli stralci successivi al primo, alla luce del mutato quadro normativo complessivo, anche in relazione alle esigenze generali di ristrutturazione e messa a norma dei Presidi Sanitari - il cui peso relativo all'interno delle priorità di investimento è notevolmente aumentato;

Con successivi atti si procederà alla rimodulazione della proposta di investimento dei fondi resi disponibili ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 per la III fase, che sarà trasmessa al Ministero della Salute per l'approvazione propedeutica alla ratifica dell'Accordo di Programma che costituisce lo strumento per allocare le risorse assegnate, in relazione alla fattibilità degli interventi e alla loro concreta attuazione, in coerenza con gli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale e regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmesso al Ministero della Salute.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Nicola Zingaretti

